

Oggetto: **Riesame in autotutela della Deliberazione n. 62 del 31 ottobre 2017-  
“Definizione della controversia: XXX / Telecom Italia S.p.A.”.**

Presenti:

<b>ENZO BROGI</b>	<i>Presidente</i>
<b>ALBERTO LAPENNA</b>	<i>Vice Presidente</i>
<b>CHETI CAFISSI</b>	<i>Componente</i>
<b>ELETTRA PINZANI</b>	<i>Componente</i>

Assenti:

<b>MASSIMO SANDRELLI</b>	<i>Componente</i>
--------------------------	-------------------

Presiede: **Enzo Brogi**

Segretario: **Luciano Moretti** *Dirigente della struttura di assistenza al Comitato incaricato della redazione del presente atto*

**VISTI:**

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in tema di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481, "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”;
- la legge 31 luglio 1997, n. 249 "Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo", in particolare l’art. 1, comma 6, lettera a), n. 14 e comma 13;
- il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 recante il “Codice delle comunicazioni elettroniche”;
- la Deliberazione Agcom n. 179/03/CSP “Approvazione della direttiva generale in materia di qualità e carte dei servizi di telecomunicazioni ai sensi dell’articolo 1, comma 6, lettera b), numero 2, della legge 31 luglio 1997, n. 249” e successive modifiche e integrazioni;
- la Deliberazione Agcom n. 173/07/CONS, All. A "Regolamento in materia di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti" e successive modifiche ed integrazioni;
- la legge regionale Toscana 25 giugno 2002, n. 22 “Norme e interventi in materia di informazione e comunicazione. Disciplina del Comitato regionale per le comunicazioni”, in particolare l’art. 30, e il “Regolamento Interno di organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni” (ex art. 8 legge regionale Toscana 1 febbraio 2000, n. 10);
- l’ “*Accordo quadro concernente l’esercizio delle funzioni delegate ai comitati regionali per le comunicazioni tra l’autorità per le garanzie nelle comunicazioni e la conferenza delle regioni e delle province autonome e la conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome*” sottoscritto in data 28 novembre 2017
- la “Convenzione per il conferimento e l’esercizio della delega di funzioni ai Comitati Regionali per le Comunicazioni”, sottoscritta tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Comitato regionale per le comunicazioni Toscana in data 16 gennaio 2018, e in particolare l’art. 5, comma 1, lett. e);
- l’istanza pervenuta in data 19 dicembre 2017 con cui il XXX, tramite il Dott. XXX, ha chiesto il riesame in autotutela della Deliberazione Co.Re.Com. Toscana n. 62 del 31 ottobre 2017 volto ad ottenere la modifica del provvedimento “*per specificare le modalità con le quali dovrà essere corrisposta, a parte istante, la somma a titolo di rimborso per le spese di procedura sostenute*”;

**RIESAMINATI** gli atti del procedimento;

**CONSIDERATO** che nel dispositivo, per mero errore materiale, non è stato deliberato il pagamento a mezzo assegno o bonifico bancario di euro 100,00 a titolo di rimborso delle spese di procedura, sebbene nella parte della motivazione sia stato espressamente previsto quanto segue: “*si ritiene equo e proporzionale liquidare a favore della parte istante la somma forfettaria di euro 100,00 a titolo di rimborso delle spese di procedura ai sensi dell’art. 19, comma 6, del Regolamento ed ai sensi della Delibera Agcom n. 276/13/CONS*”;

**DELIBERAZIONE**  
**n. 4 del 23 gennaio 2018**

**RITENUTO**, quindi, per le ragioni sopra esposte, di dover procedere, in autotutela, alla rettifica con integrazione del dispositivo della Deliberazione n. 62 del 31 ottobre 2017, inserendo la seguente dizione “3) il pagamento a mezzo assegno o bonifico bancario di euro 100,00 a titolo di rimborso delle spese di procedura”;

**VISTI** la relazione istruttoria redatta dalla responsabile del procedimento Dott.ssa Elisabetta Castelli e lo schema di decisione predisposto dal Dirigente Dott. Luciano Moretti;

**UDITA** l’illustrazione del Dirigente, Dott. Luciano Moretti, svolta su proposta del Presidente nella seduta del 23 gennaio 2018;

**D E L I B E R A**

1) di integrare, in via di autotutela, la parte dispositiva della Delibera n. 62 del 31 ottobre 2017, inserendo la seguente dizione “3) il pagamento a mezzo assegno o bonifico bancario di euro 100,00 a titolo di rimborso delle spese di procedura”;

2) di confermare la deliberazione n. 62 del 31 ottobre 2017 per quanto non modificato con il presente provvedimento.

La presente deliberazione è notificata alle parti e pubblicata sul sito internet istituzionale del Co.Re.Com, nonché trasmessa all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

Ai sensi dell’articolo 135, comma 1, lett. b), del Codice del processo amministrativo, approvato con D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva.

Ai sensi dell’art. 119 del medesimo Codice il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica dello stesso.

**Il Segretario**  
*Luciano Moretti*

**Il Presidente**  
*Enzo Brogi*